

15/02/2021

**DOTT. FRANCESCO MANCA**

NUORO (NU) - VIA LAMARMORA 41

Tel. 0784/35573

E-Mail: studiomanca@yahoo.it

## **TRIBUNALE DI NUORO**

Fallimento: **Siboncar Srl**

R.G.: **n. 3/2019**

Giudice Delegato: **Dott.ssa Bruno Carlotta**

Il sottoscritto Curatore, a norma dell'art. 104 ter L.F., e su richiesta del G.D. del 27.04.2020, presenta la seguente

### **INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE**

#### **Punto c) – Azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare**

Con riferimento a possibili azioni recuperatorie e/o risarcitorie, come indicato nel programma di liquidazione depositato, si pone l'esigenza di risolvere la questione del mancato perfezionamento dell'acquisto, da parte della società fallita, già dal 2011, di un terreno commerciale sito nella zona industriale di Prato Sardo per il quale aveva stipulato un preliminare di acquisto e corrisposto al promissario venditore, in più rate, la somma di € 155.000,00 a fronte di un prezzo totale di € 170.000,00.

Nel programma di liquidazione depositato, il Curatore aveva ipotizzato tre azioni da intraprendere, due di natura recuperatoria ed una di natura risarcitoria.

Le azioni recuperatorie proposte consistevano, prioritariamente, nel richiedere al venditore la restituzione delle somme versate pari ad € 155.000,00 (circostanza che presuppone lo scioglimento della Procedura dal contratto preliminare di acquisto) e, in subordine, a concludere il contratto al fine di porre in vendita, successivamente, il terreno.

L'azione risarcitoria ipotizzata dal Curatore era quella, invece, da esperirsi nei confronti dell'Amministratore della società fallita nell'eventualità del mancato recupero, da parte del Fallimento, delle somme versate per l'acquisto del terreno o del mancato perfezionamento dell'acquisto.

A tal fine il sig. G.D. ha chiesto al Curatore di approfondire la questione anche mediante l'acquisizione del parere di un legale, autorizzando all'uopo lo scrivente in data 20.07.2020, alla nomina dell'Avv. Domenica Porcu.

L'avv. Porcu ha inviato in data 23.12.2020 al Curatore via PEC il parere richiesto, che si allega alla presente integrazione.



Nel parere, il legale consultato evidenzia, sostanzialmente, l'alternatività delle due azioni recuperatorie prospettate ponendo alla Procedura l'onere della scelta tra lo scioglimento o la prosecuzione del contratto di compravendita del terreno.

Entrambe le fattispecie, secondo l'avv. Porcu, sono percorribili con la precisazione che:

- 1) *“Se il Curatore decide di sciogliere il contratto preliminare, devono essere restituiti al fallimento eventuali acconti e caparre versati (in tal senso tra le altre Cass. 7 marzo 1992 n. 2772)”*:
- 2) *“Se il Curatore decide di subentrare nel contratto, acconsente a stipulare il contratto definitivo e pagare il corrispettivo come **debito della massa**”* precisando altresì che *“**Non risulta nel contratto nessuna clausola incompatibile con le finalità della procedura**, che, ove sussistente, imporrebbe di rispettare il regolamento pattizio (almeno secondo l'opinione prevalente) e in ogni caso dovrebbe essere valutata tra le ragioni della scelta da effettuarsi da parte del curatore”*.

Relativamente all'azione risarcitoria, nel parere si chiarisce che essa potrà essere intrapresa *“in quanto ricorrano tutti gli elementi delle fattispecie di responsabilità disciplinate negli articoli 2392 e 2394, tra i quali il fatto dannoso, l'attribuibilità del fatto a titolo contrattuale (ex art. 2393 c.c.) ovvero extracontrattuale (ex art. 2394 c.c.), l'elemento soggettivo”*.

Entrambe le azioni previste dai citati articoli (azione sociale e azione dei creditori sociali) possono essere fatte valere dal Curatore, secondo la Cassazione Sez. I, 12 giugno 2007, n. 13765 *“in quanto ve ne siano i presupposti, vale a dire il pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, nella misura in cui sia stato reso insufficiente alla integrale soddisfazione dei creditori della società, da un atto commesso con dolo o colpa in violazione degli obblighi funzionali alla conservazione della sua integrità”*, fermo restando – prosegue il parere – che il Curatore *“non può ovviamente agire due volte per ottenere il medesimo ripristino del patrimonio della società fallita, cui le azioni concorrono”*.

Con riferimento, infine ai termini di esperimento delle azioni sopra descritte, il parere legale chiarisce che *“con specifico riferimento al caso in esame, nel regolamento contrattuale il termine per l'adempimento è stato stabilito il 15/09/2011, sicché, almeno in via cautelativa, questo dovrà essere il termine di riferimento ai fini del computo della prescrizione decennale (Cass. 15 settembre 2009 n. 19871)”*, mentre il termine per proporre eventuale azione di responsabilità nei confronti dell'Amministratore occorre operare una distinzione relativamente alla *“decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, dovendosi tenere conto – nella ipotesi in cui venisse incardinata l'azione sociale – la data di cessazione della carica; mentre, in relazione a quella che avrebbero potuto avanzare i creditori, al verificarsi della insufficienza patrimoniale e, comunque, al momento in cui i medesimi, utilizzando l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto averne conoscenza”*.



Alla luce di quanto sopra evidenziato e dei chiarimenti forniti dal legale, ad integrazione del Programma di liquidazione già presentato, il Curatore espone quanto segue.

Le scelte in capo al Fallimento sono due:

- a) Subentrare nel contratto di acquisto del terreno, chiedendone l'adempimento ai sigg. Tuffu e Guiso e ponendo il residuo debito in capo alla massa, al fine, successivamente, di rivenderlo ed incassarne il prezzo;
- b) Sciogliersi dal contratto e chiedere ai promissari venditori la restituzione di quanto pagato dalla Siboncar per l'acquisto del terreno, ossia la somma complessiva di € 155.000,00 euro.

Entrambe le soluzioni sono percorribili ma prevedono differenti tipi di criticità sulle quali va fatta un'attenta e ponderata valutazione.

Nel caso dello scioglimento dal contratto le principali criticità sono quelle legate ai *tempi* e alle *modalità* di recupero delle somme dai promissari venditori, nei confronti dei quali occorrerà, nell'ordine:

- 1) formulare una formale richiesta di restituzione delle somme;
- 2) in caso di rifiuto a tale adempimento, dare avvio ad una causa civile;
- 3) in caso di vittoria della causa, compiere formale atto di precetto delle somme;
- 4) in caso di mancato pagamento, promuovere un'esecuzione sui beni degli stessi al fine del recupero delle somme.

Tale ipotesi comporta inevitabilmente tempistiche lunghe e non pienamente quantificabili oltre all'eventualità che, nel frattempo, possa venir meno in capo ai venditori, l'eventuale patrimonio sul quale promuovere l'esecuzione.

Nel caso del subentro nel contratto, invece, l'aspetto da chiarire è quello di precisare e definire nel dettaglio, gli eventuali limiti, in capo alla procedura, della successiva rivendita del terreno in questione in quanto ricadente nell'area del Consorzio Industriale di Pratosardo e, pertanto, soggetto alla regolamentazione consortile.

A tal fine il Curatore dovrà, necessariamente e preliminarmente, verificare e chiarire con il Consorzio le modalità della successiva vendita a terzi da parte della Procedura del terreno una volta acquistato o della sua eventuale riacquisizione da parte del Consorzio stesso come previsto dall'art. 17 del consortile "Regolamento per la cessione ed utilizzazione delle aree".

Con riferimento alle modalità di dettaglio della liquidazione del terreno in questione, il Curatore propone, pertanto, le seguenti azioni:

- 1) Verificare nell'immediatezza, mediante formale interlocuzione con il Consorzio Industriale di Pratosardo, le modalità e le condizioni o di una possibile cessione, da parte del Fallimento, del terreno una volta acquisito dai sigg. Tuffu e Guiso, in quanto ricadente nell'area di sviluppo



industriale di Prato Sardo, o l'ipotesi di una riacquisizione onerosa dello stesso terreno da parte del Consorzio;

- 2) nel caso **sia consentito** al Fallimento cedere liberamente il terreno senza specifico obbligo in capo alla Procedura di impiantarvi alcuna attività produttiva, o in caso di **volontà del Consorzio di riacquisire l'area** con il pagamento del corrispettivo, **subentrare nel contratto** di vendita con i sigg. Tuffu e Guiso;
- 3) nel caso **non sia consentito** al Fallimento cedere liberamente il terreno senza specifico obbligo in capo alla Procedura di impiantarvi un'attività produttiva, o **in caso il Consorzio non intenda riacquisire l'area** pagandone il corrispettivo, comunicare ai promissari venditori la volontà del Fallimento di sciogliersi dal contratto e procedere al recupero di quanto pagato dalla Siboncar nel 2011 secondo le modalità previste dalla legge.
- 4) nel caso, infine, in cui emergano, dal tentativo di recupero del terreno o del prezzo pagato, elementi che configurano un possibile pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, nella misura in cui sia stato reso insufficiente alla integrale soddisfazione dei creditori della società, da un atto commesso con dolo o colpa in violazione degli obblighi funzionali alla conservazione della sua integrità il Curatore **intraprenderà** specifica azione nei confronti dell'Amministratore della società che possa aver arrecato il predetto pregiudizio.

\*\*\*\*\*

#### **Punto d) – Modalità specifiche di vendita dei beni mobili**

Come evidenziato nel programma di liquidazione presentato e nell'inventario depositato, i beni mobili suscettibili di liquidazione sono tre:

- 1) Ramo d'azienda ricambi;
- 2) Ramo d'azienda officina e ufficio;
- 3) Autovetture e autocarri acquisiti al fallimento nel numero, rispettivamente di quattro e due.

Le modalità specifiche di vendita vengono qui descritte nel dettaglio anche in considerazione di quanto suggerito ed evidenziato dal perito estimatore, l'ing. Gian Piero Leoni, che – nelle more dell'integrazione del programma di liquidazione – ha depositato la propria perizia di valutazione dando anche un valore ai singoli gruppi di beni.

Con riferimento ai suddetti beni l'ing. Leoni ha esposto quanto segue.

- 1) Ramo d'azienda ricambi:
  - a. Valore determinato in perizia: € 75.000,00;
  - b. Modalità di vendita proposta: vendita in blocco.



- 2) Ramo d'azienda officina e ufficio:
  - a. Valore determinato in perizia: € 10.795,00;
  - b. Riduzione di prezzo consigliata per la vendita: 35% ossia € 3.778,25 con un prezzo a base d'asta di € 7.016,75;
  - c. Modalità di vendita proposta: vendita in blocco.
- 3) Autovetture e autocarri:
  - a. Valore determinato in perizia: € 3.500,00;
  - b. Riduzione di prezzo consigliata per la vendita: 25 – 30% ossia € 1.050,00 con un prezzo a base d'asta minimo di € 2.450,00;
  - c. Modalità di vendita proposta: vendita in blocco a commercianti d'auto.

Con riferimento alle **modalità specifiche della liquidazione dei beni mobili** e sulla base delle suddette evidenze, il Curatore propone, pertanto, le seguenti azioni:

1) ***Magazzino ricambi:***

Vendita in blocco, con procedura competitiva e asta informale da pubblicizzarsi nelle forme di legge, anche su siti specializzati, del magazzino ricambi della Siboncar, al prezzo a base d'asta di € 75.000,00 da assoggettare a ribassi successivi del 25% in analogia a quanto previsto dall'art. 591 del C.p.c. per le esecuzioni immobiliari;

2) ***Officina e uffici***

Vendita in blocco, con procedura competitiva e asta informale da pubblicizzarsi nelle forme di legge, dei beni relativi al ramo d'azienda officina e uffici della Siboncar, al prezzo a base d'asta di € 7.016,65 da assoggettare a ribassi successivi del 25% in analogia a quanto previsto dall'art. 591 del C.p.c. per le esecuzioni immobiliari;

3) ***Autovetture e autocarri***

Vendita in blocco, con procedura competitiva e asta informale da pubblicizzarsi nelle forme di legge, anche su siti specializzati, delle autovetture e degli autocarri al prezzo a base d'asta di € 2.500,00 da assoggettare a ribassi successivi del 25% in analogia a quanto previsto dall'art. 591 del C.p.c. per le esecuzioni immobiliari.

Con riferimento alle autovetture e agli autocarri si evidenzia che, in data 09.11.2020, il sig. G.D. ha autorizzato il Curatore a porre in vendita tali beni prima dell'approvazione del programma di liquidazione ex art. 104-ter, l. f. con le modalità sopra descritte in ragione del fatto che il Fallimento aveva ricevuto, a mezzo PEC, una proposta di acquisto in blocco dei suddetti beni per l'importo di € 2.500,00, ossia in linea con quanto esposto dal perito estimatore.



Tale vendita, tenutasi in data 12.01.2021 è andata deserta e, pertanto, si ripropone la necessità di tenerne una nuova alle medesime condizioni.

\*\*\*\*\*

Ulteriori azioni da compiere e da inserire nel Programma di liquidazione sono quelle relative al pagamento, nella misura che la S.V. determinerà, dei professionisti che hanno prestato la loro opera a favore della Procedura e cioè:

- 1) L'ing. Gian Piero Leoni – perito estimatore nominato, il quale ha presentato la prenotula dell'onorario determinato ai sensi dell'art. 13 del DM 30.05.2002 e per il quale lo scrivente presenterà alla S.V., con atto diverso e successivo, formale istanza di liquidazione;
- 2) L'avv. Domenica Porcu che ha reso il parere richiesto a supporto del Programma di liquidazione, parere autorizzato dalla S.V. in data 20.07.2020, presentando la prenotula dell'onorario e per il quale lo scrivente presenterà alla S.V., con atto diverso e successivo, formale istanza di liquidazione.

\*\*\*\*\*

Tutto quanto sopra esposto, e rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento da fornire in ordine alle circostanze ed alle modalità di liquidazione indicate, il sottoscritto Curatore presenta la presente integrazione al Programma di Liquidazione già depositato e che, con riferimento alle parti non oggetto di integrazione, viene confermato in questa occasione.

Il Curatore fa, altresì, istanza affinché lo stesso venga approvato dalla S.V. ai sensi dell'art. 41, comma 4 della L.F. in sostituzione del Comitato dei Creditori che, ad oggi, è stato ancora costituito in assenza di un numero di sufficiente creditori disponibili alla nomina in tale organismo.

Con osservanza.

Nuoro, li 09.02.2021

Il Curatore  
Dott. ric. Francesco Manca

